

ALLEGATO N.1 AL DISCIPLINARE DI GARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura ed installazione di n. 2 mineralizzatori a microonde con controllo elettronico di pressione e temperatura completi di accessori

CIG 41118516C8

ART. 1 DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, comprensiva di installazione, di n. 2 mineralizzatori a microonde con controllo elettronico di pressione e temperatura, completi di accessori.

La fornitura è destinata alle seguenti strutture semplici:

- Struttura Semplice di ARPA Piemonte - Laboratorio di Grugliasco (TO);
- Struttura Semplice di ARPA Piemonte - Laboratorio di Novara.

La strumentazione dovrà rispettare i requisiti richiesti dal capitolato, essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici ed avere un minimo impatto acustico.

ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche minime essenziali della strumentazione da fornire sono analiticamente descritte nella scheda tecnica allegata sub 1A.

La fornitura dovrà comprendere tutti gli elementi, anche non espressamente previsti, necessari ai fini del funzionamento a regola d'arte dell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura fornita dovrà essere nuova e non ricondizionata, costituita utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata:

- dei manuali d'uso redatti in lingua italiana o con traduzione allegata compresi quelli relativi all'hardware e al software;
- delle certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore.
- della licenza d'uso dei software applicativi dello strumento.

Tutta la fornitura compresa l'installazione deve essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

ART. 3 PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara relativi.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- a. le spese di trasporto, consegna, montaggio e installazione presso la Struttura Arpa Piemonte destinataria della fornitura ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale;
- b. qualunque mezzo d'opera occorrente per l'installazione dell'apparecchiatura, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
- c. l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari ed il collaudo dell'attrezzatura e ogni altra prestazione contrattuale;
- d. l'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d'imballaggio;
- e. tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
- f. dotazione a corredo della fornitura di manuale d'istruzione e utilizzo dell'apparecchiatura in lingua italiana (o traduzione allegata), nonché tutta la dotazione di base necessaria per l'allestimento richiesto;
- g. Marcatura CE;
- h. Conformità a norme antinfortunistiche vigenti;
- i. la garanzia sull'intera fornitura per la durata riportata al rispettivo articolo del presente capitolato, decorrente dal rilascio del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione;
- j. le attività di verifica di conformità della fornitura.

La fornitura dovrà essere comprensiva della messa in esercizio, l'apparecchiatura dovrà essere quindi completata in tutti i suoi dettagli e risultare perfettamente funzionante.

Non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico dell'Affidatario.

ART. 4 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dell'apparecchiatura s'intende comprensiva delle attività d'imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna "al piano" dell'apparecchiatura e di tutti i cavi di alimentazione e connessione ai componenti necessari e dovrà essere effettuata presso le seguenti sedi di ARPA Piemonte:

- N. 1 mineralizzatore presso la Struttura Semplice Laboratorio di Grugliasco in via Sabaudia n. 164 -10095 Grugliasco (TO)
- N. 1 mineralizzatore presso la Struttura Semplice Laboratorio di Novara in viale Roma, 7/D-E - 28100 Novara.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna e relativa completa installazione della strumentazione, **entro e non oltre i 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinazione** e secondo le modalità e indicazioni contenute nell'ordinazione stessa. Per completa installazione s'intende quella che permetterà lo svolgimento delle operazioni di verifica di conformità al funzionamento ad uso laboratoristico della attrezzatura in questione.

ART. 5 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITA'

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

Entro venti giorni dal rilascio del suddetto certificato, saranno avviate dal direttore dell'esecuzione o da altro soggetto nominato dall'Agenzia, le verifiche di conformità, di cui al Titolo IV del predetto D.P.R., necessarie a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto della normativa vigente applicabile. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Delle verifiche sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti e dai soggetti intervenuti a norma dell'art. 319 del DPR 207/2010.

Le verifiche dovranno essere concluse entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione della prestazione.

Nel caso in cui dalle operazioni di verifica di cui sopra si evidenzino manchevolezze o deficienze tecniche sarà concesso alla Ditta aggiudicataria un termine temporale entro il quale provvedere all'eliminazione della manchevolezza, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al rispettivo articolo.(art. 321 comma 2 DPR 207/2010).

E' fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità (art. 322 comma 2 DPR 207/2010).

L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito positivo dei suddetti controlli e al rilascio del certificato di verifica di conformità.

Sono a carico del Fornitore gli oneri per le operazioni necessarie alla verifica di conformità di quanto fornito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione sarà emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

ART. 6 GARANZIA E MANUTENZIONE

La garanzia, che decorrerà dalla data del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, dovrà essere di:

- **12 mesi per ogni software fornito;**
- **24 mesi per la strumentazione fornita.**

Gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere effettuati entro le **48 ore** dal momento della richiesta da parte dell'utente.

Qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento dell'apparecchiatura presso i centri di riparazione della Ditta o altri centri specializzati, dovrà essere messa a disposizione analoga apparecchiatura fino al completo ripristino di quella originale.

Qualora la riparazione superi il termine massimo di 20 gg lavorativi, l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria un ulteriore periodo della garanzia di 6 mesi a decorrere dalla data di ripristino del regolare funzionamento della strumentazione, senza diritto, da parte dell'aggiudicatario, ad alcun corrispettivo aggiuntivo.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, durante il periodo di garanzia, dovrà comprendere:

- A. **interventi di manutenzione preventiva.** Obiettivo di tale tipologia di manutenzione è quello di mantenere e permettere il corretto funzionamento nel tempo dell'apparecchiatura fornita. La ditta aggiudicataria dovrà garantire **n. 1 intervento** per ogni anno di validità della garanzia **con ricambistica** da effettuarsi in loco da personale qualificato;
- B. **interventi di manutenzione correttiva.** La ditta aggiudicataria dovrà garantire: tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa, del relativo hardware e del software; tutte le sostituzioni di parti logore o difettose, senza alcuna spesa aggiuntiva, ivi comprese le spese di trasferta, viaggio, diritti di chiamata, etc.

La Ditta fornitrice dovrà comunicare il nominativo, comprensivo di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, a cui far riferimento per le attività oggetto del presente articolo.

Le riparazioni, le sostituzioni di parti mal funzionanti o dell'interezza della strumentazione, le operazioni di manutenzione ordinaria, le tarature e tutte le altre attività finalizzate a mantenere la strumentazione funzionante, dovranno essere fornite senza alcun onere aggiuntivo a carico di Arpa Piemonte.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica e/o nella risoluzione dei difetti delle apparecchiature daranno luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penalità".

ART. 7 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'appaltatore potrà emettere fattura per l'importo delle prestazioni erogate, solo a seguito della favorevole verifica di conformità dell'esecuzione del contratto o attestazione di regolare esecuzione.

Tale fattura sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penali in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro il termine indicato nel contratto.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovrà contenere indicazione del codice identificativo della gara (CIG), del numero d'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di trasporto della merce. La fattura dovrà essere indirizzata alla sede legale dell'Agenzia: via Pio VII, 9, 10135 TORINO.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Aaffidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da Arpa Piemonte direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Agenzia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
- ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Arpa Piemonte si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa affidataria è tenuta a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Il Fornitore è obbligato a:

- informare il proprio personale e far osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nominativo dell'Impresa, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature, ecc. conformi alle disposizioni e ai sensi della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi, ai sensi della normativa vigente

Al Fornitore potrà essere chiesto di effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di ARPA Piemonte, apposito sopralluogo nei locali della sede, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ovvero obbligo di predisporre il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti), si dichiara che durante le operazioni di installazione non saranno presenti rischi di interferenza in quanto nel locale dove sarà posizionata l'attrezzatura non verrà svolta nessuna attività da parte del personale Arpa.

Considerato infine il tipo di attività oggetto dell'appalto, le modalità di svolgimento nonché l'assenza, in fase di installazione, di rischi interferenti gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0/zero. Ai fini di un efficiente coordinamento delle attività di consegna e installazione della fornitura le attività stesse dovranno essere concordate anticipatamente con i responsabili della struttura destinataria della fornitura,

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto affidatario della fornitura dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'articolo 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva, di cui all'art. 12 del disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11 – PENALI

1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara, nei termini riportati nel presente capitolato, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale dell'uno per mille dell'ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

2) In caso di non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l'affidatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna a regola d'arte, ferma restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.

3) In caso di ritardo nella eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l'affidatario sarà assoggettato ad una penale di 50,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo.

4) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 6, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'intervento e pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agazia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agazia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agazia o sul deposito cauzionale.

ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1 Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente all'Appaltatore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.

2. L'Agazia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;
- d) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- e) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agazia.

3. Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agazia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

4. Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agazia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell art. 1672 cod. civ..

5. Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agazia, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

ART. 13 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questo, in danno dell'affidatario inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.
3. All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'affidatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'affidatario medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'affidatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.
2. L'affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.
4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del

medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.